



COMUNE DI BOLOTANA

Provincia di Nuoro

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

(art. 11 L. 9/12/1998 n. 431, D.M. LL.PP. 07/06/1999)

ANNUALITÀ 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che ha istituito il Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che ha fissato i requisiti minimi per l'accesso al fondo;

Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo Sostenibile del 13.7.2022 di riparto delle risorse alle Regioni;

Richiamata la Delibera della R.A.S. n. 29/19 del 22 settembre 2022 con la quale si approvano i criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2022;

Rilevata la necessità di rendere pubblico il presente bando al fine di consentire l'accesso al fondo a coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi previsti;

RENDE NOTO

che è indetto un concorso per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione – annualità 2022, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98.

che, a far data dal 30 novembre 2022 e **sino al 20 dicembre 2022** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per la concessione di contributi per il sostegno alla locazione secondo quanto disposto dal presente Bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

1. REQUISITI GENERALI

Possono presentare domanda i titolari del contratto di locazione in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.

Il cittadino appartenente ad uno Stato extracomunitario deve essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.

2. residenza anagrafica nel Comune di Bolotana nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione;
3. essere titolari di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare (escluse le categorie catastali A1, A8, A9) di **proprietà privata** sita nel Comune di Bolotana e occupata a titolo di abitazione principale e regolarmente registrato;

4. non essere titolari, né il richiedente né nessun altro componente il nucleo familiare¹, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato² alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
5. di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
6. essere in regola con il pagamento dell'imposta di registro;

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente assegnato;

2. REQUISITI ECONOMICI DEI RICHIEDENTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ai sensi dell'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999):

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.659,88**) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; (l'ammontare annuo di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE).
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 14.573,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad **€ 35.000,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM del 13/7/2022, i richiedenti devono presentare **una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%**. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, **la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021;**

Si rende noto fin d'ora che, nel caso in cui le risorse attribuite da parte della RAS, - Assessorato LL.PP., non fossero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, come sopra determinato, per ragioni di equità e parità di trattamento, i contributi verranno ridotti in misura proporzionale fra tutti i richiedenti inseriti nella fascia A), fascia B) e fascia Covid).

3. ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI

Sono esclusi:

- 1) I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.

¹ **DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

² L.R. 13/1989, art. 2. c): ...È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978, n°392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona...

- 2) I nuclei familiari nei quali, anche un solo componente, risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, situato in qualsiasi località del territorio nazionale.
- 3) I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

4. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo **non può eccedere** la differenza tra *il canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone* considerato *sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario:

$$\begin{array}{l} \text{Ammontare} \\ \text{massimo} \\ \text{del contributo} \end{array} = \begin{array}{l} \text{canone annuo} \\ \text{effettivo} \end{array} - \begin{array}{l} \text{canone sopportabile} \\ \text{(ISEE nucleo familiare x incidenza} \\ \text{massima ammissibile)} \end{array}$$

Il contributo da assegnare non potrà **in ogni caso** essere superiore a:

Fascia A: € 3.098,74

Fascia B: € 2.320,00

Fascia Covid: € 2.320,00

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

La non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura, come per esempio nel caso, di seguito descritto, Reddito di Cittadinanza.

REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto del 13/7/2022, "*i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.*"

Pertanto il Comune erogherà ai beneficiari il contributo al netto delle risorse riconosciute per la quota affitto del Reddito di cittadinanza (RdC).

FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM del 13/7/2022 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

FONDO SOCIALE (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica ad AREA la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998 salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 20 n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

6. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed ai relativi controlli verificando la completezza e la regolarità e il possesso dei requisiti da parte del richiedente.

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato dati non precisi per mero errore materiale nella compilazione, l'ufficio procedente, in fase istruttoria o comunque prima di erogare il beneficio, verificherà la possibilità di sanare l'errore mediante una dichiarazione integrativa resa dall'interessato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il riscontro da parte dell'ufficio competente di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, comporterà l'esclusione dell'istanza.

Il Comune, sulla base dell'istruttoria provvederà alla formazione delle graduatorie provvisorie, le quali saranno pubblicate all'Albo Pretorio on line del Comune per 10 giorni consecutivi. I richiedenti, ammessi al contributo, potranno presentare ricorso documentato avverso la predetta graduatoria entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

Concluso l'esame degli eventuali ricorsi si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Bolotana redatta sull'apposito modulo disponibile presso la sede comunale e sul sito web istituzionale www.comune.bolotana.nu.it.

La domanda dovrà essere corredata da:

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e, eventualmente, fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione;
- Certificazione di reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità;
- Copia di un documento d'identità in corso di validità;
- **(per gli immigrati extracomunitari):** copia del titolo di soggiorno posseduto;
- Copia delle ricevute fiscali di pagamento del canone di locazione con indicazione del numero e della data di emissione nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore.

La ricevuta mancante (dicembre 2022) deve essere consegnata improrogabilmente entro il mese di **gennaio 2023**.

Le ricevute devono essere presentate anche se il pagamento è avvenuto tramite assegno o bonifico bancario e/o postale;

- autocertificazione nella quale il richiedente dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, (la riduzione del reddito da certificare con l'ISEE corrente o, in alternativa, le dichiarazioni fiscali 2022/2021);
- Copia fotostatica del codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili intestato al dichiarante (obbligatorio); sono esclusi i conti correnti con codice IBAN relativo a libretto postale.
- Accordo tra le parti (nell'ipotesi di morosità dovuta a sopravvenuta impossibilità a

provvedere al pagamento del canone di locazione) per l'erogazione del contributo di cui al presente bando, direttamente al locatore interessato al fine di sanare la morosità medesima (compilare e allegare il modulo "Accordo tra le parti");

Le domande, debitamente compilate e documentate, possono essere trasmesse mediante le seguenti modalità:

1. **posta elettronica certificata**, all'indirizzo **protocollo@pec.comune.bolotana.nu.it** (solo da altra casella PEC);
2. **servizio postale** mediante raccomandata A.R. all'indirizzo: **Comune di Bolotana, Piazza Popolo, 2 (Non fa fede il timbro postale)**
3. Consegna a mano, entro la data del **20 dicembre 2022**.

Le graduatorie saranno pubblicate indicando il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione delle domande.

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute, in copia, di pagamento del canone di locazione (in caso di ricevuta unica allegare fotocopia del documento del locatario), con indicazione del numero e della data di emissione nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore.

È possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria, dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, con allegata fotocopia del documento d'identità del proprietario dell'immobile.

Le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione del periodo di cui al presente bando dovranno essere allegate alla domanda.

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora da controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dall'elenco degli aventi diritto.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione:

1. domanda non firmata
2. domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i termini assegnati dall'ufficio competente;
3. domanda pervenuta oltre il termine previsto dal Bando;
4. assenza di requisiti indicati dal bando.

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a: Stefania Tanchis, Tel. 0785/450231
email: segreteria@comune.bolotana.nu.it

8. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Procedimento relativo all'erogazione di contributi per il sostegno alla locazione.

Conformemente a quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunicano le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Bolotana nella persona del Sindaco pro tempore.
2. Responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Claudia Marras.
3. Finalità e base giuridica. I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali relative al procedimento per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione e per i conseguenti adempimenti previsti per legge. Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevazione statistica.
4. Destinatari. Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: Personale dipendente del Comune, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, personale regionale, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
5. Trasferimento a paesi terzi. I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.
6. Periodo di conservazione o criteri. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.
7. Diritti dell'interessato ai sensi degli artt. Dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto:

- 1) di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art.15 del GDPR;
 - 2) di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell'art.16 GDPR;
 - 3) di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell'art.18 DGPR;
 - 4) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento secondo l'art.19 GDPR;
 - 5) alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 GDPR;
 - 6) di opposizione ai sensi dell'art. 21 GDPR
 - 7) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy):
 - 8) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi dell'art.22 GDPR.
8. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati comporterebbe l'impossibilità della costituzione dei rapporti dell'interessato con l'Ente e la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza del Comune, nonché conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle autorità preposte.

Bolotana, 30 novembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CULTURALE SCOLASTICO - SOCIO ASSISTENZIALE
fto Salvatore Tocca